


STATUTO BERGAMO CAMPER CLUB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **BERGAMO CAMPER CLUB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** in forma ridotta **BERGAMO CAMPER CLUB APS** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in **via Locatelli, 1 nel Comune di Seriate (Bg)**. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune di riferimento non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in **via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale** a favore dei propri soci, i loro familiari e i terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e riunisce tutti coloro che amano il camper e più in generale i campeggiatori e vogliono favorire lo scambio di esperienze per migliorare l'abilità nell'utilizzo di veicoli ricreazionali (camper roulotte e simili) e scoprire luoghi ed itinerari interessanti nel pieno rispetto dell'ambiente, della natura e del vivere civile

Le attività che si propone di svolgere in via esclusiva e di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281:
 - promuovere attività informative su come praticare il turismo a diretto contatto e nel rispetto della natura;
 - aiutare a risolvere le problematiche dei camperisti per una completa, sicura e piacevole vita all'aria aperta promuovendo i comportamenti più consoni e le conoscenze tecniche più importanti nel rispetto dell'ambiente esterno;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:
 - intrattenere rapporti con Amministrazioni pubbliche, aziende, riviste, operatori del settore per favorire la maggiore diffusione possibile della vita con i veicoli ricreazionali (camper, roulotte e simili);
 - promuovere ogni sorta di studi e di ricerche a carattere culturale e turistico anche attraverso la pubblicazione di un notiziario (cartaceo oppure online) e l'invio di news periodiche per i propri soci
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - sviluppare l'organizzazione di singole proposte di viaggi itineranti favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo direttamente le iniziative;
 - organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale promuovendo l'aggregazione tra propri soci e quelli appartenenti ad altre associazioni con le medesime finalità;
 - promuovere gli impianti di aree di sosta, parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati;
 - stimolare l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati e favorire la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico.
1. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
 2. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi.
 3. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
 4. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali previste dal Dlgs 117/2017.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero e che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero dei soci è illimitato.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Per essere ammessi a soci dell'Associazione occorre presentare **domanda (predisposta appositamente) al Consiglio Direttivo**.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro quindici giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

Ci sono 3 categorie di soci:

- fondatori: sono coloro che originariamente hanno fondato l'associazione e versano annualmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

- ordinari: sono coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea e prestano la loro attività in forma gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo
- sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno i seguenti

- | DIRITTI | DOVERI |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi purché iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione (escluse le spese di trasporto) e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; - votare in Assemblea purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa. i soci onorari possono presenziare alle sole assemblee ordinarie e straordinarie senza alcun diritto di elettorato attivo e passivo) - Ciascun associato ha diritto ad un voto. - Ricevere la tessera sociale ed eventuali pubblicazioni | <ul style="list-style-type: none"> - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo e competenze statuarie, oltre che tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, che con altri enti, che con terzi e garantire l'effettività della partecipazione all'Associazione - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. |

ART. 8 - (Qualità di volontario)

L'Associazione si avvale dell'aiuto del volontario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I soci volontari, iscritti sul registro dei volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno può essere escluso per gravi motivi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea dei soci.
3. I soci inadempienti nel pagamento quote o contributi sociali da più di dodici mesi si intendono decaduti.
4. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
5. La qualifica di Socio si perde per morte

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo
- Presidente,
- Organo di controllo (se richiesto dall'Assemblea)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo sarà presieduto da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare **almeno 10 giorni prima** di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo email, lettera, raccomandata a mano, fax, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le assemblee possono avvenire anche tramite videoconferenza tra i soci purché sia possibile verificare l'identità dei membri.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il presidente dell'Associazione
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore massimo di una delega. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Eventuali modifiche allo statuto vengono approvate con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio viene approvato con il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre e massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci. Al suo interno si sceglieranno le figure del Vicepresidente, del Segretario e/o Tesoriere e dei Consiglieri.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo viene convocato senza comunicazione formale. E esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.

Il Consiglio Direttivo, anche in mancanza di comunicazione formale, si ritiene comunque convocato quando siano presenti tutti i suoi componenti.

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- Determina l'ammontare della quota associativa e il termine ultimo per il suo versamento;
- Ammette o esclude i soci;
- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che

abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 11 l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 11 l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

ART. 16 - (Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Il Segretario e il Tesoriere)

IL SEGRETARIO

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo, cura e coordina l'operatività dell'Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente il vice Presidente. Sarà sua cura redigere accuratamente la documentazione prevista per l'associazione:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti (se previsto);
- il registro dei volontari

IL TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell'Associazione, prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere verifica e controfirma eventuali provvedimenti per l'utilizzo dei fondi sociali proposti dal Presidente.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere.

ART. 18 - (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Dura in carica tre anni.

ART. 19 – (Libri sociali dell'associazione)

I libri sociali obbligatori sono:

1. il libro degli associati o aderenti;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- eventuale attività commerciale
- attività di raccolta fondi;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio e terminando il trentuno dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Il bilancio consuntivo sarà redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa fino al valore di €220.000. Il Consiglio Direttivo, in caso di esercizio di attività secondarie e strumentale documenterà tale tipo di attività nel consuntivo.

Si compone di

- rendiconto finanziario completo dell'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 – (Avanzi di gestione)

1. All'associazione è vietato distribuire, in nessun caso, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 24 – (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e delibere dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

ART. 25 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 (il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei soci). In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 dopo aver udito il parere del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

L'Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrare la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio

arbitrale è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede sociale l'associazione.

Riva Francesco
Galardi
Luigi Vigi

